

Corte d'Appello di Palermo - Sezione IV penale - Sentenza 18 giugno 2015 n. 2349

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello del distretto di Palermo, Quarta Sezione Penale

Composta dai Signori:

Presidente Maria Patrizia Spina

Consigliere Giuseppe Sgadari

Consigliere Michele Calvisi

riunita in Camera di consiglio (artt. 599 e 127 c.p.p.) il 03/06/2015 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato - dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott.ssa Rosa Alba Scaduto e con l'assistenza del Cancelliere Rosa Anna Sulli

Ha emesso e pubblicato la seguente:

SENTENZA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, del 13 febbraio 2013, resa all'esito di rito abbreviato, Sp.Er. veniva dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 646 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava degli arredi, mobili e suppellettili dalla stessa detenuti all'interno dell'immobile sito in via (...) di proprietà dell'ex coniuge Ta.Ge., non restituendoli al medesimo e trasportandoli presso la sua abitazione. Il fatto è stato commesso in Palermo fino al 22 marzo 2011. Applicata la diminuzione per il rito, l'imputata veniva, pertanto, condannata alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'imputata veniva, altresì, condannata al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata deducendo dieci motivi di doglianza.

Con il primo motivo chiedeva emettersi declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per tardività della querela - proposta nell'aprile 2011 -, dovendosi far risalire il momento in cui il Ta. aveva avuto conoscenza dell'opposizione della Sp. alla restituzione dei beni in parola al 14 settembre 2009, data della notificazione alla parte offesa dell'atto di opposizione a precetto in seno al quale l'imputata manifestava tale opposizione.

Con il secondo motivo lamentava che la Sp. era stata condannata per un fatto nuovo rispetto a quello descritto nell'imputazione, considerato che i beni mobili in parola erano descritti in rubrica come di proprietà dell'imputato, laddove il processo aveva accertato che erano di proprietà comune.

Con il terzo motivo chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto assumendo che la Sp. non si era appropriata dei mobili per cui è processo, ma li aveva semplicemente spostati da un appartamento a un altro. Con il quarto motivo assumeva la carenza di prova che i beni in parola fossero di proprietà del Ta.

Con il quinto motivo invocava la carenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Con il sesto motivo chiedeva, in via subordinata, l'applicazione del disposto di cui all'art. 47 c.p. (errore sul fatto che esclude la punibilità dell'agente), considerato che l'imputata era fermamente convinta di essere proprietaria dei beni in oggetto.

Con il settimo motivo chiedeva, sempre in via subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con l'ottavo motivo chiedeva la concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.

Con il nono motivo chiedeva la conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena pecuniaria.

Con il sesto motivo chiedeva la revoca delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.

Dopo la relazione di causa, all'udienza di gravame del 3 giugno 2015 il Procuratore Generale e la Difesa rassegnavano le proprie conclusioni, all'esito delle quali la Corte pronunciava rituale dispositivo di sentenza. Ciò detto, il Collegio considera quanto segue. L'appello è fondato nei termini di cui appresso.

Premesso che non è stata dimostrata la tardività della querela, considerato che nell'atto di opposizione a precetto notificato al Ta. il 14 settembre 2009 non viene manifestata la volontà dell'imputata di appropriarsi dei beni mobili in oggetto, e premesso altresì che la circostanza che quanto meno parte di essi fosse ricaduta nella comunione legale fra i coniugi non rende il fatto accertato nel corso del processo di primo grado diverso da quello contestato, ritiene il Collegio che nella specie sia carente l'elemento soggettivo del reato contestato, costituito dalla volontà di appropriarsi della cosa altrui al fine di procurarsi un ingiusto profitto.

Ed invero, in seno al menzionato atto di opposizione a precetto, a pag. 3, l'imputata, deducendo di essere creditrice nei confronti del Ta. per lavori di miglioramento effettuati nell'appartamento comune, dichiara di avvalersi del diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c. per il possessore di buona fede; a pag. 7 del medesimo atto tale diritto viene riferito, oltre che all'immobile, anche ai mobili e agli arredi ivi contenuti. L'esercizio del diritto di ritenzione sui beni mobili in parola, espressamente dichiarato dall'imputata al Ta. con il detto atto di opposizione a precetto, è, evidentemente, incompatibile con la volontà della stessa di appropriarsi dei medesimi immobili al fine di trarne un ingiusto profitto. L'imputata, pertanto, deve essere assolta dal reato ascrittale perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza resa in data 13 febbraio 2013 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, appellata da Sp.Er., assolve l'imputata dal reato ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Palermo il 3 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.